



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

369gradi srl
Via di Mezzocammino 151
00151 Roma (Roma)

Roma, 16 NOV 2016

Prot. n. 13889/S.22.19.16/452.5

Trasmessa via pec: 369gradi@legalmail.it

OGGETTO: Domanda di contributo triennio 2015-2017 – Programma anno 2016 ambito Imprese di produzione teatrale - teatro di innovazione sperimentazione, infanzia, gioventù Art. 14 comma 3 D.M. 1 luglio 2014 e successive modifiche ed integrazioni.

Con riferimento alla domanda in oggetto, si comunica che ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 del D.M. 1 luglio 2014 e successive modifiche ed integrazioni, acquisito il parere della Commissione consultiva per il teatro, il Direttore Generale dello Spettacolo, con decreto del 7 novembre 2016, ha deliberato a favore di codesto organismo l'assegnazione di un contributo di € 73.879,00 (settantatremilaottocentottantanove/00) per l'anno 2016.

Si fa presente che il suddetto contributo è suscettibile di riduzione ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del citato D.M. 1 luglio 2014 e successive modifiche ed integrazioni.

Ai fini della liquidazione del contributo concesso, dovrà essere trasmessa entro il termine del 31 gennaio 2017 la documentazione completa di cui all'art. 6, comma 3, lettere b) e c) del D.M. in questione e, entro il termine del 31 marzo 2017, la documentazione di cui al comma 3, lettera a) del medesimo articolo. Nel caso in cui codesto organismo sia tenuto alla redazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 2423 del codice civile, tale documentazione deve essere inviata entro e non oltre il 31 maggio 2017.

L'autodichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 attestante l'avvenuto pagamento dei costi di progetto ammissibili di cui alla lett. d) dell'art. 6, comma 3, del D.M. 1° luglio 2014, dovrà essere presentata entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello per il quale si è ottenuto il contributo, ai sensi dell'art. 1, comma 3, lett. d) del D.M. 5 febbraio 2016 e come definito dall'art. 1, comma 2, del D.M. 30 settembre 2016.

La liquidazione del contributo assegnato è tuttavia subordinata alla verifica del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2 del D.L. 31 maggio 2010, n.78, convertito in legge 30 luglio 2010, n.122, nonché all'ottemperanza degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 9, commi 2 e 3 del D.L. 8 agosto 2013, n.91, convertito in legge 7 ottobre 2013, n.112.

In caso di mancato invio della documentazione di cui al citato articolo 6, comma 3, entro i termini suddetti, ovvero nel caso in cui la stessa contenga elementi non veritieri o sia incompleta, è disposta la decadenza dal contributo, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del D.M. 1° luglio 2014, con conseguente recupero delle somme eventualmente già erogate dall'Amministrazione. Si richiama quanto disposto dagli articoli 5, comma 10 e 7, comma 3, del citato D.M. 1° luglio 2014.



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

Ai sensi dell'articolo 6, commi 5 e 6, l'importo del contributo è proporzionalmente ridotto quando la qualità indicizzata registra a consuntivo un decremento superiore al 25% rispetto a quella valutata in sede di assegnazione e quando la dimensione quantitativa registra, a consuntivo, un decremento in misura superiore al 15% rispetto a quella valutata in sede di assegnazione, fermo restando i minimi di attività previsti per il settore in questione. Nel caso in cui il decremento della media aritmetica, data dai valori degli indicatori della dimensione quantitativa sia superiore al 50%, il contributo già concesso verrà revocato e codesto organismo non potrà ricevere contributi per il restante anno del triennio.

E' disposta, altresì, la revoca del contributo annuale assegnato nei casi previsti dall'art. 8, comma 2, lett. a) e per i casi previsti dall'art. 7, commi 2 e 3 del D.M. 1° luglio 2014.

Il provvedimento di revoca del contributo annuale assegnato comporta il recupero delle somme eventualmente già erogate dall'Amministrazione.

Si fa presente che l'assegnazione del suddetto contributo resta comunque condizionata all'esito del giudizio di appello proposto da questa Amministrazione innanzi al Consiglio di Stato in ordine alla sentenza del TAR del Lazio, Sezione Seconda Quater, n.7479, del 28 giugno 2016.

S'informa, infine, che in ottemperanza a quanto disposto dal D.lgs 14 marzo 2013, n.33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", la Direzione Generale Spettacolo, ai sensi degli artt. 26 e 27, è tenuta a pubblicare sul proprio sito, tra gli altri dati, l'identificativo fiscale del soggetto beneficiario, l'importo del contributo ed il programma artistico relativo all'anno corrente.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Donatella Ferrante

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 241/1990, si rendono noti termini e autorità per l'eventuale impugnativa del decreto del Direttore Generale dello Spettacolo del 7 novembre 2016:

- in via amministrativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento;
- in via giurisdizionale, al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento.